

N° 1270/08



TRIBUNALE DI SALERNO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Salerno -- Prima Sezione Civile -- in composizione collegiale

nella persona dei signori magistrati:

- dr. Antonio VALITUTTI Presidente
- dr.ssa M. Assunta NICCOLI Giudice relatore
- dr. Antonio SCARPA Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio civile iscritto al n. 8432 del ruolo generale dell'anno 2007

TRA

rappresentati e difesi dagli avv.

con


i quali sono elett. dom.ti in Salerno , alla via

ATTORI

E

COOPERATIVA

| | |
|---------------------|-----------|
| NO. | 8432/07 |
| CRON. | 3637 |
| REP. | 2880 |
| OGGETTO DELLA CAUSA | |
| IMPUGNATIVA | |
| DELIBERA ASSEMBLA | |
| TERMINI | |
| DECISI | 29/4/08 |
| DEP. MESE | 30/4/08 |
| PUBBLICAZIONE | MAG. 2008 |



rappresentata e difesa dall'avv. I. Lambiasi , presso il cui studio è elett. dom.ta in Salerno alla via Cuomo n. 17

CONVENUTA

avente ad OGGETTO: Impugnativa di delibera assembleare sulle CONCLUSIONI, per gli attori, come da atto introduttivo e per la convenuta come da istanza di fissazione dell'udienza

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 18/9/07


impugnavano la delibera del 15/5/07 con la quale l'Assemblea della società Cooperativa corrente in Salerno alla via , aveva approvato il bilancio di esercizio al 31/12/2006, disposto per l'assegnazione degli alloggi e per il rinnovo delle cariche sociali, e ne chiedevano l'annullamento lamentando che dal verbale dell'assemblea non risultavano chiarimenti riguardo la quantificazione dei debiti della società, la cui mancata copertura avrebbe dovuto impedire l'assegnazione degli alloggi ai soci ; non risultava il dettaglio delle spese né le indicazioni fornite dal presidente del CdA; non era chiaro a chi il Presidente facesse riferimento nel richiamare il 'professionisti che a vario titolo avevano svolto la loro opera nell'interesse della società' ; il bilancio

approvato non corrispondeva esattamente al documento depositato presso la sede sociale in quanto privo degli allegati e da ritenersi nullo in quanto formulato in violazione delle norme imperative vigenti in materia; dal bilancio non era dato desumere con facilità ed immediatezza come si articolava la voce crediti vari, mutui e finanziamenti, fatture da ricevere da professionisti, debiti verso amministratori.

Con autonomo ricorso incidentale gli attori chiedevano al Tribunale la sospensione della delibera impugnata. Disposta la comparizione delle parti, il Giudice designato rigettava l'istanza cautelare con ordinanza del 29/9/07.

Si costituiva nel giudizio di merito la Cooperativa convenuta che eccepiva in via preliminare l'incompetenza dell'adito Tribunale per la previsione di clausola compromissoria all'art. 17 del Regolamento interno della società; in subordine, la tardività dell'impugnazione, la nullità della domanda e la carenza di legittimazione attiva di _____, e, comunque, nel merito, l'infondatezza dei motivi di impugnazione. **IL CASO.it**

Con istanza depositata il 28/11/07 la difesa della Cooperativa chiedeva la fissazione dell'udienza di discussione. Il Giudice designato fissava all'uopo l'udienza del 15/4/08, ove compariva soltanto la convenuta ed il Tribunale riservava la decisione nel termine previsto dall'art. 16, co. 5, dlgs n. 5/03.



A handwritten signature in cursive, located at the bottom right of the page.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è infondata e va rigettata.

Va preliminarmente disattesa l'eccezione di incompetenza del Tribunale, *rectius* di improcedibilità della domanda, per la previsione di una clausola compromissoria all'art. 17 del Regolamento interno della Cooperativa. Ed infatti, detto Regolamento non disciplina la vita della società, ma si atteggia piuttosto come la regolamentazione interna relativa alla scelta, alla assegnazione ed al pagamento delle unità immobiliari costruite per i soci, sicché il deferimento al collegio arbitrale è previsto al limitato fine di risolvere controversie inerenti a quelle vicende.

Va altresì disattesa l'eccezione di tardività dell'impugnazione: ed infatti, ai sensi dell'art. 2377 cc, la delibera del 15/5/07 doveva essere impugnata nel termine di decadenza di 90 giorni, che, per effetto dell'applicabilità, anche in questa materia, della regola generale della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, non era ancora decorso alla data del 18/9/07, in cui la citazione risulta pervenuta presso la sede della società.

La domanda è rimasta, tuttavia, infondata e non meglio specificata, rispetto alla genericità delle doglianze contenute nell'atto introduttivo, nonostante l'ordinanza resa dal Giudice designato nel procedimento incidentale di sospensione, il cui contenuto il Collegio condivide e che pertanto può qui di seguito essere integralmente riportato .

Ed infatti, la denunciata oscurità della voce di bilancio 'fatture da ricevere' nell'ambito dei 'costi per servizi', relativamente alla quale si sospettano in capo al Consiglio di Amministrazione gravi irregolarità nella gestione della Cooperativa, appare in contraddizione con il comportamento tenuto in precedenza dai medesimi soci, che ebbero ad approvare i bilanci della società che riportavano anch'essi consistenti poste passive per 'fatture da ricevere' sin dall'anno 2000 (cfr. documentazione allegata alla relazione tecnica di parte ricorrente); inoltre non appare rilevante che i soci presenti all'assemblea del 15/5/07 abbiano chiesto spiegazioni al Presidente del CdA sulle spese e che esse si siano rivelate carenti, in quanto tra i presenti non figuravano gli attuali ricorrenti, che avevano l'onere di partecipare all'assemblea per rappresentare, eventualmente, la medesima esigenza di chiarimento. Dal verbale dell'assemblea risulta, infatti, che, su richiesta di alcuni soci, il Presidente ha dato lettura del dettaglio delle voci di spesa e che l'assemblea ha poi approvato il bilancio con il voto contrario del solo socio /
– qui ricorrente –, il quale però non ritenne di far verbalizzare le ragioni del suo dissenso. **IL CASO.it**

Nella specie la Cooperativa ha adottato i criteri dettati per il bilancio abbreviato, che di per sé stesso è più sintetico del bilancio ordinario; il bilancio è stato certificato e non risultano denunce fatte ex art. 2408 cc dai ricorrenti al Collegio sindacale (la missiva del 30/11/06 allegata alla produzione attorea non risulta notificata) né proposto ricorso per g

ispezione giudiziaria ex art. 2409 cc , che costituiscono gli unici strumenti che consentono la effettiva verifica del bilancio e la piena tutela dei soci di fronte alla cattiva gestione degli amministratori ovvero all'omesso controllo dei sindaci; in ogni caso il bilancio e la relativa nota illustrativa, laddove essa sia obbligatoria, non devono riportare (né, evidentemente, potrebbero riportare) analiticamente i costi per servizi , che devono essere invece evidenziati nel libro inventari , che nella specie i ricorrenti non risulta abbiano chiesto di esaminare . Viceversa, la relazione tecnica allegata da parte ricorrente a firma del dr. . non da conto della verifica del libro inventari e si limita ad affermare la genericità delle poste di bilancio relative ai costi per servizi, spingendosi a dubitare della correttezza dell'amministrazione che non ha dato conto dell'incremento di tale voce nell'ultimo anno .

IL CASO.it

La domanda va pertanto rigettata con condanna degli attori al pagamento delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Salerno, prima sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con citazione notificata il 18/9/07 da

nei confronti della

COOPERATIVA

così provvede:

- 1) Rigetta la domanda;
- 2) Condanna gli attori in solido al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore della convenuta in complessivi € 2. 000,00 (di cui € 1.400,00 per onorari ed € 600,00 per diritti) oltre rimborso forfetario per spese generali, iva e cap, con attribuzione all'avv. l. Lambiasi, che dichiara di averne fatto anticipo.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 29 aprile 2008.

IL GIUDICE EST.

(dr.ssa M. Assunta Niccoli)

IL PRESIDENTE

(dr. Antonio Valitutti)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi 12 MAG. 2008

Il Funzionario di Cancelleria
(Dott.ssa Carla AUTUORI)

